



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo - C.F. 94010350042 - P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

Tel. 0175217520 - Fax 0175477553 - e-mail: info@consorziosea

Prot. nr. 1506

Saluzzo, 7 Maggio 2026

Spett.le Comune di GENOLA

Nota sintetica di accompagnamento ai PEF Comunali

1. Criteri generali

In allegato si trasmette il PEF 2026-2029 redatto ai sensi della Deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 che aggiorna i criteri definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti (**MTR-3**), Allegato A della Delibera, per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per gli esercizi 2026-2027 e provvisoriamente per gli esercizi 2028-2029.

Il PEF è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.2 della predetta Deliberazione e precisamente:

“Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:

- a) del tasso di inflazione programmata;*
- b) del miglioramento della produttività;*
- c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CR/la , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.”*

Le componenti relative al Gestore sono state verificate sulla base della documentazione contabile di riferimento e rapportate al costo contrattualmente sostenuto al fine della corretta imputazione nel PEF.

Le componenti relative ai Comuni sono state inserite con riferimento a quanto riscontrato dagli Enti in sede di trasmissione scheda di richiesta dati.

Riguardo ai PEF del Gestore è opportuno precisare che questi presentavano uno scostamento rispetto al corrispettivo contrattuale, risultando superiore a quest'ultimo valore nella quasi totalità dei casi.

Ai fini della predisposizione dei PEF, pertanto, tenuto conto che:

- il corrispettivo contrattuale è il risultato della gara esperita ed aggiudicata al Gestore Aprica S.p.A.,
- il valore determinato dal PEF MTR rappresenta il valore massimo ammissibile ai fini tariffari,

si è provveduto (laddove necessario) ad applicare ai costi evidenziati nel PEF dal Gestore una detrazione ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF al fine di riportare il valore del MTR al valore del corrispettivo contrattuale.

In assenza di cespiti comunali, e con riferimento alle poste patrimoniali dei singoli Comuni, è stata inoltre detratta la componente Ra relativa alla remunerazione del capitale investito in quanto derivante dall'applicazione di un mero calcolo su partite economiche non effettivamente sostenute e pertinenti.

L'eventuale scostamento rispetto al limite alla crescita definito dal MTR-3 riportato nel PEF 2026 nella cella F80 è stato rimodulato, come previsto dal metodo, traslando i maggiori costi sulle annualità successive. Questo anche in considerazione del fatto che ci si trova all'inizio di un nuovo periodo di gestione. In alcuni casi si è intervenuti altresì sulla componente di cui ai Costi Comuni (CC), in primis sulla quantificazione relativa ai crediti inesigibili.

I dati Comunali sono stati integrati, secondo il principio della competenza, con i dati desunti dalla contabilità del Consorzio SEA relativamente a:

- Ricavi da vendita materie al CONAI ($ARSC,a$)
- Costi di funzionamento del Consorzio ($COAL,a$)

riparametrati secondo quanto previsto dal metodo.

2. Scelta dei parametri di gradualità - Limite alla crescita tariffaria

Il limite alla crescita tariffaria è così determinato:

$$\rho a = r p i a - X a + K a + C R I a$$

Il valore $r p i a$ è definito dal MTR-3 nella misura di 1,9%.

Il fattore di recupero di efficienza $X a$ può variare fra 0,10 e 0,50% a seconda dei range definiti dal MTR-3.

Tale fattore può essere valorizzato nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma 1,a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-3 – da cui deriva che:

$$(1+\gamma a) \leq 0.5;$$

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-3 – da cui deriva che:

$$(1+\gamma a) > 0.5;$$

dove: $\gamma a = \gamma 1,a + \gamma 2,a$.

		$CUEff_{a-2} > Benchmark$	$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Si rimanda al foglio PEF per la verifica del valore effettivamente applicato.

Il fattore Ka esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio da distinguere tra consolidamento e miglioramento e può variare fra 0% e il 7% a seconda dei range definiti dal MTR-3.

Tale fattore può essere valorizzato nei limiti riportati nella successiva tabella.

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Il fattore Ka è stato impostato nel rispetto dell’obiettivo di **consolidamento** della situazione attuale.

Si rimanda al foglio PEF per la verifica del valore effettivamente applicato.

Inoltre, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l’Ente territorialmente competente può valorizzare, nell’ambito del coefficiente Ka , il coefficiente $CRIa$, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Nella predisposizione del PEF 2026-2009 il parametro $CRIa$ **non** è stato valorizzato tenuto conto del fatto che tale voce era già stata aggiornata nell’aggiornamento tariffario 2024-2025.

Ne deriva che il limite alla crescita tariffaria prevista nel PEF può variare tra il 1,8% ed il 8,8%.

Laddove il PEF presenti incrementi superiori vanno individuate le azioni da porre in essere al fine di renderlo compatibile con le crescite tariffarie massime.

3. Risultanze del PEF e tariffe massime applicabili.

Le risultanze definitive del PEF sono visibili ai righi 79 e 80 del foglio PEF e l’eventuale delta presente al rigo 80, in conformità a quanto previsto dall’art. 4.3 dell’allegato A alla Deliberazione Arera n. 397/2025/R/RIF è stato trattato come segue:

“Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall’Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell’affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $\alpha = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell’obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.”

L’eventuale rimodulazione del delta di superamento del limite alla crescita riferito all’annualità 2026 è stata inserita, nel rispetto dell’articolo sopra riportato, nel PEF relativo alle annualità successive alla voce di cui al rigo **Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}**

Le tariffe applicabili, per ciascuna annualità di riferimento, dopo la distribuzione delle eventuali rimodulazioni, sono esposte ai rigi da 82 ad 84 del foglio PEF.

Le tariffe applicabili dalle quali articolare la TARI, per l’esercizio 2026, sono invece esposte ai rigi da 89 ad 91 del foglio PEF, ovvero dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 (rigi 86 e 87).

Cordiali saluti.